



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 33/39 DEL 10.8.2011

Oggetto: Procedura di verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. 23.4.2008 n. 24/23, relativa al progetto "Centro di raccolta di autoveicoli dismessi, secondo quanto previsto nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 209/2003 "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e recupero materiali metallici, CER 20 01 40 (rifiuti non pericolosi)", in Comune di Sordiana. Proponente: Ditta Corrias Luciana.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Ditta Corrias Luciana ha presentato, nel marzo 2011, l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa all'intervento "Centro di raccolta di autoveicoli dismessi, secondo quanto previsto nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 209/2003 "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e recupero materiali metallici, CER 20 01 40 (rifiuti non pericolosi)", ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 24/23 del 23.4.2008, punto 7, lettera v) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006" ed inoltre al punto 8, lettera c) "Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a un ettaro".

L'intervento proposto consiste in un centro di raccolta di autoveicoli dismessi, e di recupero materiali metallici all'interno di un impianto sito in Comune di Sordiana, in località "Sa Guardiedda" e ricadente in zona "D2" "Industriale a carattere artigianale" del P.U.C. del Comune di Sordiana.

L'area interessata, inserita in un contesto agricolo, caratterizzato da vigneti, oliveti e seminativo, è adiacente alla S.S. n. 466, fra il km 7,100 ed il km 8,000 e dista circa 3 Km dall'abitato di Sordiana e circa 4 km da quello di Ussana. La superficie totale è pari a 24.296 metri quadrati.

Sono previste 2 piattaforme operative: una destinata all'attività di autodemolizione, per la quale si prevedono circa 4/5 veicoli lavorati al giorno, l'altra dedicata alle operazioni legate alla gestione dei rifiuti metallici, per i quali si prevede una quantità di circa 12-13 tonnellate giorno. Non sono previste giacenze di materiale pressato oltre i 20 giorni.



L'area complessiva di intervento è strutturata in vari lotti e risulta attualmente costituita da: un ampio piazzale antistante l'ingresso; un cancello d'ingresso; una recinzione continua a paletti e rete; cortine verdi di medio e d'alto fusto; strade sterrate, rullate e sagomate; ampi spazi verdi; impianto d'irrigazione centralizzato; un box riposto nell'area tecnica e destinato ad ufficio; un box destinato ai servizi igienici; una grande pesa; due piattaforme operative; due locali deposito, ciascuno a servizio di una piattaforma operativa; impianti di desoliazione acque di dilavamento piazzali con trattamento acque di prima pioggia e gestione delle acque di seconda pioggia, supportati da un pozzetto d'oli esausti e un pozzetto d'ispezione, quest'ultimo a disposizione del Servizio di Controllo da parte dell'ASL; impianti di trattamento acque nere per il servizio igienico.

Tutto il sedime delle piattaforme è stato impermeabilizzato con guaina HDPE di spessore 2 mm, adeguatamente ricalzata e saldata, per evitare spandimenti e fuoriuscite di oli nel terreno. Inoltre le pendenze determinano la captazione degli oli e la confluenza verso il disoleatore.

Il progetto non prevede l'installazione di nuove strutture, le uniche modifiche riguardano la predisposizione di coperture mobili sotto le quali effettuare le operazioni di disassemblamento dei veicoli e il deposito temporaneo delle carcasse e delle balle.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente; tenuto conto che il Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias ha comunicato, con nota prot. n. 25789 TP CA-CI del 3.5.2011, che "Dal punto di vista paesaggistico l'intervento propone scelte di localizzazione, progettuali ed elementi di mitigazione che tendono a ridurre gli impatti con il contesto paesaggistico che risulta prevalentemente di tipo agricolo. Qualora per l'avvio dell'attività fosse necessaria la realizzazione di nuove opere dovrà essere richiesta l'autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004"; ha concluso l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. tenuto conto del principio generale dettato al punto 1.1.1 dell'Allegato I al D.Lgs. n. 209/2003, e s.m.i., secondo il quale "il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere (...) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 151 del citato decreto", e tenuto conto del vincolo paesaggistico segnalato dal Servizio Tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di



- Carbonia-Iglesias, dovrà essere verificata presso il predetto Servizio la necessità di richiedere in sede regionale l'autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
2. nella realizzazione e gestione del centro dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 209/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso". In particolare nel lotto 02, all'esterno della piattaforma operativa n. 1 autodemolizioni, tutte le aree di stoccaggio dei veicoli fuori uso, prima del trattamento, dovranno avere superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli e dovranno essere dotate di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli;
 3. la gestione delle apparecchiature fuori uso contenenti CFC e HCF dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 20.9.2002; in particolare per l'estrazione dei gas refrigeranti dovranno essere utilizzate specifiche attrezzature in grado di garantire la raccolta completa dei gas direttamente dagli impianti di condizionamento, compreso il residuo del gas presente nell'olio del compressore. Per lo stoccaggio dei gas volatili dovrà essere prevista la presenza di un'area chiusa a temperatura controllata;
 4. il tempo massimo di detenzione dei veicoli fuori uso non potrà essere superiore a 180 giorni dalla data del conferimento;
 5. con riferimento ai reflui prodotti nel centro:
 - a) alle acque meteoriche e di lavaggio delle superfici scolanti dovrà essere destinata una specifica rete di raccolta e convogliamento conforme alle disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008 (es. portata di dimensionamento calcolata assumendo che l'evento meteorico si verifichi in 15 minuti), la quale dovrà essere mantenuta in piena efficienza;
 - b) lo scarico dei reflui dovrà avvenire nel rispetto dei limiti allo scarico in conformità con quanto previsto nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006; le opere di scarico dovranno essere realizzate in modo da consentire l'esecuzione di campionamenti e gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo scarico;
 - c) con riferimento alle aree di messa in riserva/deposito dei rifiuti sulle due piattaforme operative, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008, si dovrà provvedere al trattamento di tutto il volume delle acque meteoriche dilavanti tali aree. In luogo del predetto trattamento di tutte le acque meteoriche di dilavamento, potrà essere valutata l'alternativa della copertura delle aree, onde evitare che le acque meteoriche possano penetrare nei rifiuti ivi stoccati;



- d) con riferimento alle acque meteoriche che dilavano le aree di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima dell'avvio al trattamento, qualora fosse verificata la presenza di sostanze inquinanti nelle acque di seconda pioggia si dovrà provvedere, in analogia al punto precedente, al trattamento di tutto il volume delle acque meteoriche dilavanti tali aree;
6. dovrà essere mantenuta in efficienza la barriera verde lungo tutto il perimetro della recinzione del lotto, laddove non risulta garantita la schermatura si dovranno piantumare specie a portamento arboreo/arbustivo appartenenti a ecotipi locali, utilizzando esemplari accresciuti di altezza non inferiore a 1,5 metri disposte, ove possibile, su due o più file;
7. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008;
8. dovranno essere controllati, con periodicità concordata con l'ARPAS:
- a) i pozzi presenti nel sito, con prelievo di campioni d'acqua per le analisi di laboratorio;
 - b) l'efficienza dell'impermeabilizzazione mediante misure di elettrodi permanenti posti al di sotto del deposito delle piattaforme operative, mirate alla immediata rilevazione di una eventuale lacerazione della geomembrana;
 - c) i pozzi ubicati a valle del sito, attraverso prelievi di campioni d'acqua per le relative analisi di laboratorio con il conseguente confronto con i controlli già effettuati dal laboratorio della Provincia di Cagliari;
9. al momento della chiusura e dismissione del centro si dovrà provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento denominato "Centro di raccolta di autoveicoli dismessi, secondo quanto previsto nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 209/2003 "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e recupero materiali metallici, CER 20 01 40 (rifiuti non pericolosi)", proposto dalla Ditta Corrias



Luciana, a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Serdiana, la Provincia di Cagliari, il Dipartimento Provinciale dell'ARPAS e il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari;

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci